



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA N° 39 del 03-05-2020

OGGETTO: Riapertura di Cimiteri e Parchi Pubblici - Revoca della precedente chiusura e disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 31 del 28 marzo 2020, con la quale, in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, veniva disposta la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri, pubblici e privati, presenti sul territorio del Comune di Sansepolcro, fino alla durata del periodo di lockdown imposto dalla normativa nazionale;

Considerata la necessità di limitare la presenza di persone all'interno dei cimiteri per ridurre il rischio di possibile contagio e fatta salva l'esecuzione delle sepolture in forma strettamente privata;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.108 del 27 aprile 2020, il quale, all'art. 1, lett. i), terzo periodo, stabilisce che *"l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

Ritenuto di poter dare attuazione, alla luce della sopra citata disposizione, alla riapertura dei cimiteri, pubblici e privati, ubicati sul territorio del Comune di Sansepolcro, a condizione che vengano adottate, da parte dei gestori dei cimiteri stessi, le misure organizzative richieste dalla succitata norma;

Valutato di stabilire l'orario di apertura dei suddetti cimiteri nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 15:00-19:00 a valere per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi;

Ritenuto, altresì, necessario revocare al contempo la propria citata ordinanza n. 31 del 28 marzo 2020, e tutti gli atti comunque emessi volti a disporre la chiusura dei Cimiteri;

DISPONE

A decorrere dal giorno 4 maggio 2020, la riapertura:

1. Dei cimiteri, pubblici e privati, posti sul territorio del Comune di Sansepolcro, a condizione che vengano adottate le misure organizzative richieste dal citato art. 1, lett. i), terzo periodo, del DPCM 26 aprile 2020 che dovranno effettuare l'orario di apertura determinato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni, festivi compresi.
2. Dei parchi pubblici, le aree verdi ed i percorsi posti sul territorio del Comune di Sansepolcro, limitatamente alla sola fruizione degli stessi per passeggiate ed attività motoria, mentre resta vietata la fruizione delle aree attrezzate destinate al gioco (che restano quindi chiuse ed interdette).

All'interno di tali luoghi i visitatori dovranno indossare mascherine, e tenere la distanza interpersonale imposta dalla normativa, comunque non inferiore ad un 1,8 metri. E' possibile la presenza di un accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti. In caso di sosta o momentaneo riposo in panchine od altri stalli, si dovrà osservare la distanza suddetta e comunque stazionare in una sola persona per panchina.

Dispone altresì di revocare, dalla stessa data del 4 maggio 2020, ogni precedente ordinanza in tal senso emessa, stabilendo quindi che la disciplina vigente è determinata dalla normativa nazionale ed in attuazione della stessa dalla presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini di sessanta giorni dalla predetta pubblicazione.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra imposte o la verifica di un eccessivo sovraffollamento determinato da tali disposizioni potrà portare alla revoca della presente ordinanza e la chiusura di tali spazi, nell'ottica di tutelare la salute pubblica ed in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale.

IL SINDACO
Mauro Cornioli